

C O M U N E D I Q U A R T U C C I U

(PROVINCIA DI CAGLIARI)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

DEL FONDO INCENTIVANTE

DI CUI ALL'ARTICOLO 92 DEL D.LGS. 12.04.2006, N. 163

E

ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 07.08.2007, N. 5

Art.1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione, distribuzione e liquidazione del fondo incentivante previsto dai commi 5 e 6 dell'art. 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 12, commi 1 e 3, della L.R. 7 agosto 2007, n. 5.

Art. 2 – Definizione delle prestazioni

1. Per opere e lavori si intendono tutti quegli interventi definiti "lavori" dall'articolo 3, commi 7 e 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e dall'art. 2 della L.R. 7 agosto 2007, n. 5 e cioè le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere realizzate dal Comune.
2. Per atti di pianificazione si intendono il piano urbanistico comunale e le sue revisioni generali, le varianti allo stesso strumento urbanistico, i piani di lottizzazione d'ufficio, piani di recupero di iniziativa pubblica, programmi integrati di intervento, piani particolareggiati, i piani per insediamenti produttivi, piani di ricostruzione o di trasformazione urbana, piani di zona per l'edilizia economico-popolare, le localizzazioni degli interventi per l'edilizia economico-popolare alternative ai piani di zona ai sensi dell'articolo 51 della legge n. 865 del 1971.
3. Rientrano altresì tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori e agli atti di pianificazione, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.

Art. 3 – Natura dei progetti e degli atti di pianificazione

1. I progetti di opere o lavori pubblici da ammettere all'incentivazione devono avere i caratteri definiti dall'art. 93, commi da 3 a 9, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., ed in particolare devono essere corredati degli elaborati progettuali inerenti le singole categorie d'opere previste nel progetto stesso ai sensi della vigente normativa.
2. I progetti dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria appaltati su unico livello da ammettere all'incentivazione devono avere i caratteri definiti dall'art. 93, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., ferma restando l'obbligatorietà dei requisiti minimi previsti dalle vigenti disposizioni normative.
3. Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare. Tale facoltà si applica esclusivamente su indicazione preventiva del responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del Codice, ai lavori pubblici di importo stimato non superiore a 500.000 euro e che, nel contempo, non necessitano di nulla osta, pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso da parte di autorità o amministrazioni esterne all'ente, non siano destinati all'acquisizione di pareri mediante conferenza di servizi e non prevedano procedure espropriative che non siano già definite. Ai fini della presente disposizione l'autorizzazione di cui alla parte terza del decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42, se rilasciata dalla stazione appaltante in forza di delega, è considerato atto di assenso interno all'amministrazione. Ai fini della presente disposizione il parere di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), del testo unico in materia edilizia approvato con d.P.R. n. 380 del 2001, se sostituito da certificazione del progettista, è considerato atto di assenso interno all'amministrazione.

4. Le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportano un aumento superiore al 5 per cento dell'importo originariamente posto a base di gara e sempreché le stesse non siano originate da errori od omissioni progettuali di cui all'articolo 132, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/06.
5. Per atti di pianificazione generale devono intendersi la redazione di strumenti urbanistici di carattere generale e/o loro varianti generali e/o parziali, attuativi, le norme tecniche e il Regolamento edilizio.
6. Per atti di pianificazione esecutiva si intendono i piani attuativi o di secondo livello comunque denominati (piani di lottizzazione d'ufficio, piani di recupero di iniziativa pubblica, programmi integrati di interventi, piani particolareggiati, i piani per insediamenti produttivi, piani di ricostruzione o di trasformazione urbana, piani di zona per l'edilizia economica e popolare), in attuazione di strumenti urbanistici generali.

Art. 4 - Costituzione e quantificazione del fondo

1. Per i progetti di opere o lavori pubblici l'incentivo è calcolato nel limite massimo del 2 per cento sull'importo posto a base di gara, in considerazione dell'entità e della complessità dell'opera o lavoro da realizzare, con i criteri previsti alla Tabella "A".
2. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
3. Il fondo di cui al comma 1 è inserito nel quadro economico dell'opera o del lavoro da realizzare, sotto la voce spese tecniche, con la dicitura "Incentivo art. 92, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 – Art. 12. comma 1, L.R. 07.08.07, n. 5".
4. Per gli atti di pianificazione l'incentivo è stabilito nella misura del 30 per cento dell'importo della tariffa per le prestazioni urbanistiche di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale dell'urbanistica, del 1 dicembre 1969, n. 6679, aggiornata all'ultimo adeguamento disponibile alla data di affidamento dell'incarico, ovvero ad eventuali provvedimenti successivi ad applicazione obbligatoria, senza considerare quanto stabilito per le spese e per i compensi a tempo.
5. Il compenso incentivante per la redazione degli atti di pianificazione viene iscritto in apposito intervento di spesa nel bilancio dell'esercizio nel quale viene programmata la predisposizione di uno dei suddetti atti.
6. Qualora l'incarico per la redazione degli atti di pianificazione venga affidato all'esterno, al personale interno non viene corrisposto alcun compenso incentivante.
7. Ogni anno, in sede di formazione del bilancio di previsione e in occasione dell'adozione del piano esecutivo di gestione, sono individuati, anche con riguardo alla programmazione triennale, le opere e i lavori da progettare e gli atti di pianificazione da realizzare direttamente all'interno dell'ente, con l'indicazione dei termini temporali

massimi di presentazione dei relativi elaborati e/o di aggiudicazione e/o consegna dei lavori, in coerenza con la programmazione delle attività ed in funzione delle esigenze organizzative e gestionali dell'ente.

8. I responsabili delle unità organizzative di cui al precedente comma quantificano l'importo derivante dalla costituzione del fondo e lo comunicano al responsabile del settore Risorse umane e produttive per l'inserimento nel fondo di cui all'art. 31 del CCNL del 24.01.2004.
9. Il fondo di cui ai precedenti commi è al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, compresa la quota a carico dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 07.08.2007, n. 5.
10. Le quote parti dell'incentivo, corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente, in quanto affidate all'esterno, costituiscono economie, come stabilito dall'articolo 92, comma 5, del D.Lgs. 163/06.
11. Costituiscono economie, altresì, le somme non corrisposte al personale, ai sensi degli artt. 11 e 12 del presente regolamento.

Art. 5 – Costituzione gruppo di lavoro

1. Per ogni opera o lavoro o atto di pianificazione il Responsabile del settore competente individua, con apposita determinazione, il responsabile unico del procedimento e gli altri componenti del gruppo di lavoro, di cui fa parte anche personale non tecnico per svolgere le attività intellettuali e materiali utili alla formazione e redazione degli atti.
2. L'individuazione del responsabile unico del procedimento è effettuata dal Responsabile del Settore competente tenuto conto dei requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per l'esercizio professionale secondo la normativa vigente; può essere responsabile unico del procedimento lo stesso responsabile di settore.
3. Con la determinazione di cui al comma 1 viene inoltre:
 - a. individuata l'opera o il lavoro o l'atto di pianificazione da realizzare;
 - b. identificato l'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro, ovvero, per gli atti di pianificazione urbanistica, l'importo complessivo da corrispondere ai dipendenti ai sensi dell'art.92, commi 5 e 6, del DLgs 163/06;
 - c. stimato l'ammontare dell'incentivo da ripartire, ai sensi del presente regolamento;
 - d. fissato il termine da assegnare al gruppo di lavoro per la consegna di tutti gli elaborati;
 - e. individuato l'elenco dei dipendenti, compreso il responsabile unico del procedimento, con indicata la relativa categoria professionale, il profilo professionale ed il compito assegnato a ciascuno.
4. L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avuto riguardo al grado di professionalità, esperienza e specializzazione richiesta per il singolo intervento e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione.

5. Sono esclusi dagli incarichi di cui al presente articolo i dipendenti nei cui confronti siano state applicate, nel corso dell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari superiori alla censura per violazione di obblighi connessi allo svolgimento di tali incarichi, o che siano incorsi, sempre nell'ultimo biennio, in una delle ipotesi di cui all'articolo 12 del presente regolamento.
6. Partecipano al gruppo di lavoro i dipendenti dell'Ente, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative e più precisamente:
 - a. Responsabile unico del procedimento;
 - b. Progettista (soggetto firmatario del progetto o dell'atto di pianificazione del quale si assume la responsabilità) e personale che abbia partecipato alla redazione del progetto o dell'atto di pianificazione, nelle varie forme del preliminare, definitivo ed esecutivo per quanto attiene la progettazione delle opere pubbliche;
 - c. Coordinatore per la progettazione ex art. 91 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81;
 - d. Direttore dei lavori;
 - e. Collaudatore;
 - f. Personale che abbia collaborato con i soggetti di cui sopra e facenti parte della medesima unità organizzativa.

Art. 6 – Sottoscrizione degli elaborati

1. Gli elaborati sono sottoscritti dal tecnico o dai tecnici del settore competente che hanno assunto la responsabilità professionale del progetto o dell'atto di pianificazione, individuati nell'atto di conferimento di cui all'articolo 5, che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto o dell'atto di pianificazione.

Art. 7 – Utilizzazione degli elaborati

1. Il progetto e gli elaborati restano sempre nella piena disponibilità dell'amministrazione comunale.
2. L'amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ai propri uffici; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.
3. L'amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare ai propri uffici i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, gli uffici devono attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.

Art. 8 – Prestazioni professionali specialistiche

1. Sono estranee al regolamento le prestazioni per gli studi e le analisi di fattibilità, il documento preliminare alla progettazione, la formazione di elenchi o di programmi annuali o pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione.
2. Sono altresì estranei al regolamento gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti all'interno dell'Ente.
3. Sono infine estranei al regolamento i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione degli impianti specialistici, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'Ente.

Art. 9 – Ripartizione dell'incentivo della progettazione

1. Il compenso incentivante è ripartito fra i componenti del gruppo di lavoro secondo le percentuali di cui alla Tabella "B", allegata al presente regolamento.
2. La ripartizione è effettuata dal Responsabile del settore. Qualora questi non sia responsabile unico del procedimento dell'intervento, la ripartizione viene effettuata sulla base della proposta di quest'ultimo.
3. Le quote dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente, in quanto affidate a personale esterno all'organico dello stesso, costituiscono economie di spesa, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006.

Art. 10 – Ripartizione dell'incentivo per la redazione degli atti di pianificazione

1. Il compenso incentivante è ripartito fra i componenti del gruppo di lavoro secondo le percentuali di cui alla Tabella "C", allegata al presente regolamento.
2. La ripartizione è effettuata dal Responsabile del settore.

Art. 11 – Ritardato adempimento delle prestazioni

1. Con la determinazione di cui al comma 3 dell'articolo 5 del presente regolamento viene fissato, fra l'altro, il termine per la consegna degli elaborati. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni, sono applicate le seguenti penalità:
 - a. ritardi fino a 10 giorni: penalità pari all'1 per cento dell'incentivo o della sua quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo;

- b. ritardi da 10 fino a 30 giorni: penalità pari al 3 per cento dell'incentivo, relativo alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo oltre i primi 10;
 - c. ritardi superiori a 30 giorni: nessuna ripartizione dell'incentivo, o della sua quota se frazionabile in relazione alla prestazione, relativamente all'affidamento per il quale si è verificato il ritardo;
 - d. ritardi che hanno pregiudicato il finanziamento, che hanno costretto alla modifica dell'ordine del giorno del Consiglio comunale già convocato, che hanno causato il rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa: nessuna ripartizione dell'incentivo, revoca delle quote eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti relative allo stesso progetto o piano per il quale si è verificato il ritardo;
 - e. nei casi di cui alle lettere c) e d) l'amministrazione può revocare l'incarico e affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento, non risultate responsabili del ritardo; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentiti il Responsabile del Settore competente e il responsabile unico del procedimento.
2. Le penalità possono essere disapplicate solo con provvedimento motivato; sono in ogni caso disapplicate le penalità di cui al comma 1, lettere a), b) e c), qualora il ritardo sia relativo ad una fase intermedia dell'incarico e tale ritardo sia interamente recuperato nella fase immediatamente successiva; sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio di risarcimento del danno, previsti dal vigente ordinamento.

Art. 12 – Omesso o inesatto adempimento delle prestazioni

1. In caso di inesatto adempimento sono applicate le penalità previste dal presente comma:
- a. qualora l'inesatto adempimento sia sanabile senza l'approvazione di ulteriori atti di programmazione o della loro modifica e senza la necessità del reperimento di diverse o maggiori risorse finanziarie, l'incentivo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto di un decimo;
 - b. qualora l'inesatto adempimento comporti modifiche agli atti di programmazione, ovvero varianti progettuali sotto il profilo tecnico o sotto il profilo finanziario che necessitano di nuove approvazioni, compatibili con i tempi, le finalità e le disponibilità dell'amministrazione, l'incentivo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto di un quarto;
 - c. nei casi di cui alla lettera b) qualora gli eventuali rimedi non siano compatibili coi tempi, le finalità e le disponibilità dell'amministrazione, comportino variazioni del bilancio, rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo, o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa, l'incentivo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto della metà;

- d. qualora l'inesatto adempimento o gli errori abbiano costretto l'amministrazione ad abbandonare il progetto o il piano o a disporre il rifacimento integrale, oppure siano stati causa inequivocabile di annullamento in sede giurisdizionale o di rigetto o rifacimento integrale imposti da altra autorità a ciò preposta per legge: nessuna ripartizione dell'incentivo, revoca delle quote eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti relative allo stesso progetto o piano;
 - e. nei casi di cui alle lettere c) e d) l'amministrazione può revocare l'incarico e affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento che non siano risultate responsabili; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentiti il Responsabile del Settore competente e il responsabile unico del procedimento.
2. All'omissione dell'adempimento delle prestazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e); sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio di risarcimento del danno, previsti dal vigente ordinamento.
 3. Ai fini del presente articolo si considera inesatto adempimento delle prestazioni l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea individuazione della normativa vincolante per la progettazione o per la redazione del piano, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti, il mancato rispetto di legittime direttive o indirizzi programmatici impartiti dai competenti organi dell'amministrazione risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati e degli atti tecnici.
 4. Le penali di cui al presente articolo si sommano, se del caso, con quelle di cui all'articolo 11, fermo restando che il loro importo complessivo non può essere superiore alla quota di incentivo relativa al progetto o all'atto di pianificazione.

Art. 13 – Liquidazione degli incentivi

1. La liquidazione dell'incentivo, in relazione alle singole fasi esposte nelle Tabelle "B" e "C", è disposta dal Responsabile del Settore competente, con apposita determinazione, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai componenti del gruppo di lavoro.
2. L'attestazione sul rispetto delle scadenze assegnate e l'eventuale applicazione delle penali deve essere inserita nella determinazione di liquidazione.
3. La liquidazione è disposta entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione dei provvedimenti di cui alle sopracitate tabelle "A" e "B".
4. Limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo lordo di cui all'art. 10, comma 2, lett. d) del CCNL del 9 maggio 2006.

Art. 14 - Correlazione dei compensi con le altre forme di incentivazione

1. I dipendenti che partecipano ai compensi incentivanti di cui all'art. 1 non possono effettuare, durante il tempo assegnato o impiegato per le attività e per le prestazioni inerenti, lavoro straordinario per svolgere le predette funzioni.
2. Ai dipendenti a cui il compenso di cui al presente regolamento corrisposto per l'anno di riferimento sia pari ad almeno il triplo del compenso potenziale di produttività (calcolato ai sensi dell'art. 17, comma 2 lettera a) del CCNL 1.4.1999), quest'ultimo non sarà erogato.
3. Qualora il compenso rappresenti un valore intermedio, compreso fra il doppio ed il triplo del compenso potenziale di produttività potenziale, quest'ultimo sarà calcolato e liquidato per interpolazione lineare.
4. Qualora invece il compenso sia inferiore al doppio del compenso potenziale di produttività, quest'ultimo sarà calcolato e liquidato per intero.

Art. 15 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto comunale.

TABELLA "A"

Entità e complessità della prestazione

A – Interventi di manutenzione ordinaria, massimo fino a **0,50%**.

B – Interventi di manutenzione straordinaria o nuove opere, massimo fino a **2,00%**, così determinati

Importo intervento	Percentuale
Fino a euro 350.000,00	2,00
Da euro 350.001 a 650.000	1,65
Da euro 650.001 a 1.000.000	1,30
Da euro 1.000.001 a 3.000.000	1,00
Oltre euro 3.000.000	0,5

TABELLA “B”

CRITERI RIPARTIZIONE FONDO PER REALIZZAZIONE OPERA O LAVORO

Ruolo/Servizio	Attività INTERNA -A-			Attività ESTERNA -B*-		
	%	Sotto categorie	Modalità di liquidazione	%	Sotto categorie	Modalità di liquidazione
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	15%		40% dopo l'approvazione del progetto esecutivo 60% dopo l'approvazione degli atti di collaudo o, in caso di edifici dopo l'emissione del certificato di agibilità.	20%**		40% dopo l'approvazione del progetto esecutivo 60% dopo l'approvazione degli atti di collaudo o, in caso di edifici dopo l'emissione del certificato di agibilità.
PROGETTISTI	40%	10% Progetto preliminare 20% Progetto definitivo 10% Progetto esecutivo	100% dopo l'approvazione del progetto esecutivo			
SERVIZI AMMINISTRATIVI	5%		40% dopo l'approvazione del progetto esecutivo 60% dopo l'approvazione degli atti di collaudo	0%		
COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE	5%		100% dopo l'approvazione del collaudo			
DIREZIONE LAVORI	25%		100% dopo l'approvazione degli atti di collaudo			
COLLAUDO	10%		100% dopo l'approvazione degli atti di collaudo			
totali	100%			20%		

(*) Per le attività tecniche non segnalate nella colonna B, qualora esse vengano svolte da personale interno, verrà corrisposta la percentuale prevista nella colonna A.

(**)Nel caso il Rup si avvalga di un ufficio di supporto, la percentuale è ridotta al 15%.

TABELLA “C”**CRITERI RIPARTIZIONE FONDO PER ATTI DI PIANIFICAZIONE ***

Ruolo/Servizio	%	Sotto categorie	Modalità di liquidazione
RESPONSABILE DEL SETTORE	15%		40% dopo l'adozione 60% dopo la pubblicazione nel Buras
PROGETTISTI	80%	60% Progettisti 20% Collaboratori progettisti	40% dopo la consegna degli elaborati per l'adozione del piano 60% dopo la pubblicazione nel Buras
COLLABORATORI AMMINISTRATIVI	5%		40% dopo l'adozione 60% dopo la pubblicazione nel Buras
totali	100 %		

* Solamente nell'ipotesi che la redazione degli atti di pianificazione non venga affidata all'esterno. (art. 4, comma 6 del presente regolamento).